

# Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

**Modifica del 28 agosto 2001**

---

*Il Dipartimento federale delle finanze  
ordina:*

I

L'allegato all'ordinanza del 20 settembre 1999<sup>1</sup> sull'agevolazione doganale secondo l'impiego è modificato come segue:

*Inserimento di una nuova agevolazione doganale*

---

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo
0206.41.91 49.91	Frattaglie commestibili di animali della specie suina, congelate	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito*	-.10

---

\* Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico

---

II

La presente modifica entra in vigore il 1<sup>o</sup> settembre 2001.

28 agosto 2001

Dipartimento federale delle finanze:

Kaspar Villiger

<sup>1</sup> RS 631.146.31